



COMUNE DI L'AQUILA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA n° 238 del 27/10/11

Oggetto: Istituzione del divieto di transito su Piazzale degli Olivetani.

IL DIRIGENTE

Premesso.

- che il piazzale di cui sopra è stato oggetto di ristrutturazione con il rifacimento dei servizi elettrici-fognari e della pavimentazione;
- che sullo stesso piazzale, per ragioni di decoro, era impedito l'accesso agli autoveicoli, fatta eccezione dei carri funebri in occasione di cerimonie funebri, tramite barriere architettoniche provviste di catene;

Considerato che le citate barriere architettoniche di cui sopra sulla stessa piazza sono state divelte;

Ritenuto di dover garantire il decoro sul piazzale in parola, oltre che preservare la pavimentazione ed i servizi, come evidenziato nelle premesse di cui sopra, recentemente ristrutturati;

Visti il D.Leg.vo n. 285 del 30 Aprile 1992 Nuovo Codice della Strada;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Visto il D.Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267,

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, **l'istituzione su Piazzale degli Olivetani:**

- a) del divieto di transito ad eccezione dei carri funebri e delle autovetture a servizio degli stessi, in occasione dei cortei funebri.

La validità della presente ordinanza è subordinata all'apposizione di chiara, inequivocabile e visibile segnaletica orizzontale e verticale, a carico dell'Ufficio Segnaletica Stradale.

La presente ordinanza sarà notificata a:

- Alla Questura di L'Aquila
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri L'Aquila
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco L'Aquila
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza L'Aquila

- Al Comando Provinciale Corpo Forestale L'Aquila
- Al Servizio Ricostruzione Pubblica
- All'Albo Pretorio
- Alla A.S.L. N.4 servizio 118
- All'ASM
- All'AMA

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare per quanto di competenza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

L'Aquila li 27/09/2011

L'Istruttore Tecnico
(Geom.Enzo Ragone)

 
IL DIRIGENTE
(Dott. Eugenio Vendrame)